

# LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

I testi fondamentali commentati con la dottrina  
e annotati con la giurisprudenza

# **CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**

a cura di

**Maria Alessandra Sandulli**

II Edizione



**GIUFFRÈ EDITORE**

inoltre che, escludendo per gli enti ecclesiastici la natura di persone giuridiche private senza fine di lucro, gli enti stessi venivano a essere assimilati alle persone giuridiche con fine di lucro».

### 31

**Interventi conservativi volontari.** — 1. *Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.*  
2. *In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.*

a cura di **STEFANO VILAMENA**

#### BIBLIOGRAFIA

- ① T. ALBRANDI, P. G. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Milano, 2001, 355; ② P. UNGARI, *Art. 30*, in R. TAMOZZO, a cura di, *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2005, 141; ③ M. GUCCIONE, *Commento all'art. 31*, in M. GAMMELLI, a cura di, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio: commento al d.l.g. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche*, Bologna, 2007, 187.

L'art. 31 regola gli interventi conservativi sui beni culturali posti in essere a iniziativa dei soggetti privati cui il bene culturale a vario titolo appartiene (proprietary, possessori, detentori) (M. GUCCIONE, ③ 187).

Con riferimento a tale articolo è bene ricordare che l'esecuzione di « interventi conservativi » è comunque subordinata all'autorizzazione del Soprintendente, ai sensi dell'art. 21, comma 4. Oltre a ciò, il Codice utilizza una nozione assai ampia per intestare la titolarità del bene culturale, vale a dire, oltre alla proprietà, il possesso e la detenzione. Le iniziative "spontanee" (P. UNGARI, ② 144) contenute nell'articolo qui in commento, riproducono quelle contenute nell'art. 35 del t.u. del 1999, che già prevedevano la preventiva autorizzazione del Soprintendente, a cui si potevano aggiungere eventuali contributi statali o agevolazioni tributarie (vedi ora comma 2, dell'articolo in commento).

Il Codice — nello stesso senso indicato dal t.u. del 1999 — riconosce che, in determinate situazioni di urgenza in cui l'integrità del bene potrebbe essere compromessa, possa prescindersi dalla preventiva autorizzazione per l'adozione delle misure conservative, salva l'immediata comunicazione alla Soprintendenza (art. 27).

Inoltre, merita ricordare che — in coerenza con le previsioni dell'art. 29 — gli interventi conservativi previsti dall'articolo in esame (comma 1), vanno ben oltre quelli relativi al restauro, essendovi inclusi gli interventi di prevenzione e di manutenzione ai quali, per altro, non si accennava nel t.u. del 1999.

Nel comma 2, dell'articolo in commento, si fa riferimento, come anticipato, a specifiche forme di contribuzione e agevolazione a favore di iniziative conservative

private. La norma costituisce una deroga al principio secondo cui le spese per i lavori sui beni culturali sono a carico del proprietario (T. ALBRANDI, P. G. FERRI, ① 369). Tuttavia, la deroga stessa trova giustificazione per facilitare e stimolare la tutela (anche privata) dell'interesse pubblico alla cura dei beni culturali. In questo senso merita ricordare una particolare semplificazione procedurale in materia (art. 21, comma 5) relativa alla possibilità di utilizzazione della « descrizione tecnica » dell'intervento (in luogo del progetto), al fine di ottenere la necessaria autorizzazione. Tutto ciò, fermo restando il potere del Soprintendente di dettare prescrizioni o d'integrare (così come variare) quelle già date in ragione del mutare delle tecniche di conservazione qualora i lavori non siano comunque iniziati entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione.

In tema rileva, infine, una recente pronuncia del giudice amministrativo (TAR Toscana, Firenze, III, 7 marzo 2008, n. 262, FA TAR, 2008, 3, 720), da annoverare tra le rarissime ipotesi di applicazione dell'art. 31 qui in commento.

Più in particolare, la questione nasceva dalla richiesta di contribuzione di lavori di restauro dopo che i lavori stessi erano già stati eseguiti. Infatti, l'art. 31, comma 2, stabilisce che — su richiesta del soggetto interessato alla contribuzione — il Soprintendente, in sede di autorizzazione della misura conservativa richiesta, si pronuncia sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali.

Dalla sentenza in parola, emerge che la Soprintendenza aveva precisato « [...] che ai sensi dell'art. 31 del d.l.g. n. 42/2004, l'istanza di ammissibilità ai contributi statali deve essere avanzata contestualmente alla richiesta di nulla-osta. Questo Ufficio pertanto non può accogliere l'istanza di contributo pervenuta successivamente alla richiesta di autorizzazione ai lavori ».

Da questa riposta scaturisce il ricorso al Giudice amministrativo, fondato soprattutto sul fatto che, secondo i ricorrenti, la Soprintendenza si sarebbe dovuta limitare a fornire un mero parere tecnico sull'istanza di ammissibilità al contributo e trasmettere la stessa all'Autorità ministeriale ai fini della decisione di merito sulla domanda. Tuttavia, secondo il Giudice di prime cure, l'art. 31, comma 2, riveste « un indubbio contenuto di tipo procedurale e conferisce al Soprintendente il potere-dovere di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande di contributo, prevedendo, peraltro, che tale pronuncia di ammissibilità avvenga esattamente in sede di presentazione della istanza di rilascio di autorizzazione ai lavori, sempreché in quella sede sia, appunto, prodotta la richiesta di ammissione dell'intervento ai contributi ».

In altri termini — conclude il Giudice adito — « il Soprintendente non si è affatto arrogato il potere di decidere nel merito l'accogliibilità o meno della domanda di contributo, ma ha rilevato la circostanza della tardiva presentazione dell'istanza stessa, tardività che il legislatore, a mezzo della disposizione di cui al citato secondo comma dell'art. 31 del d.l.g. n. 42/2004, ha espressamente fissato quale condizione di non procedibilità della domanda di contributo ».

In sostanza, da questa recente sentenza emerge che la presentazione contestuale dell'istanza d'autorizzazione all'intervento conservativo e dell'istanza ad ottenere il contributo (al primo intervento collegato) rappresenta una vera e propria condizione di procedibilità della domanda di contributo.